



Presidente

Alla Provincia di Trento

[...omissis...]

Dirigente

PEC:[...omissis...]

Fasc. Anac n. 631/2022

Oggetto: Messa in sicurezza strade. CIG: 9370277532. Importo: € 452.459,00

S.A.: Provincia di Trento

Nota di definizione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di vigilanza Anac sui contratti pubblici

Come è noto le S.A. sono tenute all'invio della documentazione inerente la somma urgenza (verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento, perizia giustificativa, elenco prezzi unitari, verbale di consegna dei lavori e contratto, ove stipulato) all'Anac ai sensi dell'art. 163, comma 10 del Codice dei Contratti (oggi art. 140, comma 10 del d.lgs. 36/2023) e nel rispetto dell'art. 23 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell'Autorità del 4 luglio 2018 e s.m.i., applicabile *ratione temporis*. L'attività di vigilanza di competenza dell'Anac è finalizzata al controllo del rispetto dei presupposti normativi per il ricorso alla procedura e ad analizzare gli affidamenti di somma urgenza selezionati a campione con periodicità semestrale.

A seguito dei sopra citati controlli a campione è stata analizzata la documentazione inerente l'intervento in somma urgenza "Messa in sicurezza strade" inviata all'Anac con note del 23.12.2022 e del 13.09.2022 acquisite con prot. Anac n. 108512 del 23.12.22 e 72228 del 13.09.2022.

Preliminarmente si riassume in breve il dettato normativo inerente l'istituto della somma urgenza.

Tale istituto è disciplinato dal soprarichiamato art. 163 del D.Lgs. 50/2016 titolato "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" (oggi art. 140 del d.lgs. 36/2023), risultando il necessario presupposto di tale istituto derogatorio, ex co. 1 del sopra citato articolo, il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resesi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità. Le disposizioni normative al riguardo prevedono la redazione di un verbale, c.d. di "somma urgenza", in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; l'esecuzione dei relativi lavori può quindi essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il responsabile del procedimento inoltre è tenuto a compilare entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa.

Alla luce del disposto normativo sopra brevemente riassunto si è pertanto provveduto ad esaminare la documentazione acquisita relativa alle distinte fattispecie avendo cura di verificare, in concreto: che il c.d. verbale di somma urgenza indicasse i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i



Presidente

lavori necessari per rimuoverlo; che gli affidamenti intervenuti di messa in sicurezza al fine di evitare i rischi presupposti consistessero effettivamente nell'eliminazione dell'imminente pregiudizio e pericolo, non interessando, invece, l'esecuzione di interventi, per esempio, di mera manutenzione, risultando tali interventi affidabili con le usuali procedure ad evidenza pubblica; che la tempistica dello svolgimento della procedura/esecuzione dei lavori fosse coerente con la dichiarata urgenza connessa all'eliminazione della situazione di pericolo e che la perizia di stima indicasse, nella sostanza, attività congruenti con le circostanze lamentate e finalizzate alla rimozione dello stato di pericolo.

Nel dettaglio dall'analisi documentazione inviata dalla S.A. è emerso quanto segue.

in data 10.8.22 è stato redatto verbale di somma urgenza per il risanamento della pavimentazione bituminosa in diversi tratti di alcune strade provinciali; dal verbale del 12.9.22 di consegna in via d'urgenza dei lavori si rileva che l'importo presunto dell'intervento ammonta a € 500.000,00 circa.

Da quanto agli atti si rileva come l'intervento di cui trattasi, consistente nella realizzazione di manto bituminoso, rientra nella attività di manutenzione ordinaria e non nelle attività da svolgersi in somma urgenza.

Nel verbale di somma urgenza si fa riferimento a "... gravi eventi meteorologici che si sono abbattuti sul territorio della Provincia di Trento ed in particolare dagli eventi di ottobre 2018 (Vaia), di novembre 2019 (Vaia bis) nonché di dicembre 2020 che hanno interessato in modo significativo la pavimentazione bituminosa e la relativa fondazione dei tratti stradali sopra citati" e che, tra l'altro, "Con il diffondersi dei fenomeni di degrado sopra citati, gli interventi di riparazione puntuale, anche se prontamente eseguiti, non sono sufficienti, né possono essere ritenuti adeguati in considerazione dell'avvicinarsi della stagione invernale che andrebbe ad aumentare la situazione di degrado compromettendo in modo significativo la sicurezza della circolazione e l'efficacia del servizio di sgombero neve di particolare rilevanza per un ambiente montano particolarmente isolato come l'abitato del comune di Sagron-Mis, ma più in generale come l'intera valle del Primiero, E' quindi necessario procedere, e al più presto, al rinnovo della pavimentazione".

In tal senso l'ammaloramento del manto stradale, quale situazione di procurata urgenza, potrebbe non essere ricondotto a circostanze imprevedibili ed impreviste quanto alla mancanza di una adeguata programmazione della manutenzione ordinaria soddisfatta con interventi non adeguati, non coerente con la ratio dell'art. 163 che permette un procedimento semplificato e veloce per risolvere situazioni pericolose presentatesi in maniera imprevedibile, consentendo alla S.A. un rapido intervento che elimini la minaccia per la pubblica incolumità.

Inoltre la tempistica prevista, nel caso si trattasse di somma urgenza, non è coerente con il dettato normativo, tenuto conto che il disposto dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 prevede che "il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità" e che nel caso di specie l'inizio dei lavori è avvenuto il 12.09.2022 a distanza di tempo dal verbale di somma urgenza del 10.08.2022.

Alla luce di quanto sopra esposto, come disposto dal Consiglio nell'adunanza del 31 gennaio 2024, si comunica la definizione del presente procedimento ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento Anac sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici rilevando il contrasto con le disposizioni



Presidente

dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l'istituto della somma urgenza; si invita, per il futuro, la S.A. al puntuale rispetto della normativa come sopra richiamata.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente